

Reg. Delib. N. 5  
Prot. N.  
Seduta del 10/02/2011



**COMUNE DI MAROSTICA**  
Provincia di Vicenza

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Originale**

**OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER IL POSIZIONAMENTO  
DEI MEZZI PUBBLICITARI**

L'anno duemilaundici, addì dieci del mese di febbraio alle ore 19.30, nella Sala Consiliare del Castello Inferiore, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, il Consiglio Comunale si è riunito sotto la presidenza del geom. Emanuel Cortese in qualità di Presidente del Consiglio.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	SCETTRO rag. Gianni	SI	
2	BERTAZZO prof. Alcide	SI	
3	BUCCO geom. Simone	SI	
4	COSTA arch. Mariateresa	SI	
5	MINUZZO ing. Matteo	SI	
6	OLIVIERO S.Ten. cav. Giuseppe	SI	
7	CUMAN prof.ssa Maria Angela	SI	
8	CORTESE geom. Emanuel	SI	
9	RUBBO geom. Alessandro	SI	
10	TASCA Luca	SI	
11	BONAN rag. Riccardo	SI	

N.	Cognome e Nome	P	A
12	DALLA VALLE Giovanni		SI
13	MORESCO dott. Ivan	SI	
14	VIVIAN Matteo	SI	
15	BERTACCO dott. Lorenzo		SI
16	ZAMPESE dr. Pierantonio		SI
17	GIRARDI dott. Loris	SI	
18	DINALE arch. Duccio	SI	
19	BASSETTO ins. Daniela	SI	
20	ZANFORLIN dr. Valerio	SI	
21	MARCHIORATO arch. Giuseppe Loris	SI	

TOTALE

18	3
----	---

Partecipa Il Segretario Generale Francesca Lora

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

## **OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER IL POSIZIONAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI**

Relazione l'Assessore alle Attività Produttive: geom. Simone Bucco

In applicazione a quanto disposto dal D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss.mm.ii. con deliberazioni di C.C. nn. 18 del 15.02.2000, n. 20 del 11.03.2005, n. 16 del 30.03.2006 e n. 18 del 28.03.2008, esecutive, è stato approvato e modificato il regolamento comunale per l'installazione dei mezzi pubblicitari. L'Ufficio Tributi e il Comando di Polizia Locale hanno segnalato alcuni problemi gestionali sorti in sede di applicazione del regolamento e a seguito di ciò la Giunta ha ritenuto di proporre una revisione ad alcune parti del regolamento disciplinando in maniera più sintetica e semplice le casistiche dei mezzi pubblicitari, tenendo conto comunque delle particolarità e caratteristiche specifiche che presenta il territorio di Marostica e nel rispetto dei parametri fissati nel Codice della Strada e suo Regolamento di Attuazione. L'ufficio Tributi ha predisposto quindi il nuovo Regolamento Comunale per l'Installazione dei mezzi pubblicitari che è stato sottoposto anche all'esame dell'apposita commissione nella seduta del 07/02/2011.

L'Assessore illustra i punti più significativi della nuova disciplina.

Ricorda poi che sulla proposta è pervenuto un emendamento.

A questo punto il Presidente del Consiglio dà la parola al consigliere Rubbo che illustra la proposta di emendamento presentata dal gruppo di maggioranza in data 10/02/2011 – prot. n. 2236/2011 – allegato al presente provvedimento per farne parte integrante (sub B), ricordando che sullo stesso è stata svolta l'istruttoria da parte degli uffici.

Dopo la illustrazione del Consigliere Rubbo, il Presidente apre la discussione.

Intervengono i consiglieri:

**Bassetto:** *chiede una chiarificazione su come, nel quadro della disciplina vigente e proposta, debbano essere definiti gli spazi richiesti dal suo gruppo per esporre i manifesti politici. Spiega che ha già presentato istanza due volte e che ora, in base alle nuove previsioni è spiazzata, in quanto dovrà rivedere l'istanza per la collocazione degli espositori, ma non ha chiaro in che categoria di pubblicità rientrano.*

**Bucco:** *per le bacheche, l'art. 4, prevede l'adeguamento delle tipologie al regolamento del centro storico. Descrive i requisiti.*

**Dinale:** *ritiene che la richiesta cui si riferisce Bassetto non rientra nella fattispecie descritta di bachecca. Piuttosto si tratta di un pannello su palo o totem con un messaggio che cambia nel tempo, non di un'insegna. In che tipologia rientra?*

**Bassetto:** *il gruppo avrebbe voluto presentare un emendamento per tempo in modo che fosse istruito dagli uffici, ma non sapeva dove collocare la fattispecie e cosa prevedere. Pertanto si è ritenuto di attendere per approfondire meglio.*

**Bucco:** *la tipologia di impianti di cui si parla, riferita ad un partito politico, non può essere catalogata come mezzi pubblicitari.*

**Bassetto:** *chiede se si possono mettere vicino ai tabelloni elettorali. Si era comunque cercato di metterli in zone adeguate. Spiega la localizzazione proposta.*

**Dinale:** *chiede che natura abbia l'espositore del Comune e se sia regolare.*

L'Assessore Bucco spiega la disciplina in atto distinta tra le bacheche del Comune usate per le attività istituzionali e i tabelloni per gli spazi pubblicitari a pagamento, all'interno dei quali potrebbe essere affissa quella richiesta da Bassetto.

***Dinale:** chiede la possibilità di introdurre un emendamento per consentire una tipologia su palo. Teme che con la nuova disciplina sarà ammessa solo l'insegna a parete. Propone quindi un emendamento in tal senso.*

*Il Presidente ritiene che un emendamento presentato così, non sia ammissibile. Per altro vi è la disponibilità dell'amministrazione di individuare una soluzione.*

***Sindaco:** precisa che il discorso della pubblicità del partito politico è un altro uso, diverso da quello pubblicitario. Ad esempio si potrebbe prevedere uno spazio in aree pubbliche in cui ci sia la possibilità di affiggere la comunicazione politica, non solo quella del PD, ma anche quella di altri partiti che facessero domanda. Quel tipo di uso va regolamentato in altro modo dato che ci saranno molte istanze nello stesso senso. Se la pubblicità politica viene fatta su bacheca la stessa va a parete. Viceversa per il caso di comunicazione politica, si dovrà trovare una soluzione con impianti appositi.*

Entra il consigliere Dalla Valle (presenti n. 19)

***Dinale:** ritiene che la risposta del Sindaco sia apprezzabile e chiede che si provveda quanto prima con la disciplina specifica perché altrimenti anche in questo caso l'istanza sarà respinta.*

A questo punto il Presidente pone ai voti l'emendamento all'articolo 4 lett. B, allegato quale parte integrante e sostanziale:

Con n. 17 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Dinale e Bassetto) l'emendamento è accolto.

Successivamente,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la relazione dell'Assessore alle Attività Produttive;

Dato atto

che l'Ufficio Tributi e il Comando di Polizia Locale hanno segnalato alcuni problemi gestionali sorti in sede di applicazione del regolamento e a seguito di ciò la Giunta ha ritenuto di proporre una revisione ad alcune parti del regolamento disciplinando in maniera più sintetica e semplice le casistiche dei mezzi pubblicitari, tenendo conto comunque delle particolarità e caratteristiche specifiche che presenta il territorio di Marostica e nel rispetto dei parametri fissati nel Codice della Strada e suo Regolamento di Attuazione;

che in riferimento a quanto sopradetto, l'Ufficio Tributi ha predisposto il nuovo Regolamento Comunale per l'Installazione dei mezzi pubblicitari allegato sub. A) alla presente, nel quale sono evidenziati con la revisione testo le modifiche introdotte;

che la bozza di Regolamento è stato sottoposto all'esame dell'apposita commissione nella seduta del 07/02/2011;

Richiamate le proprie deliberazioni nn. 18 del 15.02.2000, 20 del 11.03.2005, n. 16 del

30.03.2006 e n. 18 del 28.03.2008 esecutive, con le quali in applicazione a quanto disposto dal D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss.mm.ii., è stato approvato e modificato il regolamento comunale per l'installazione dei mezzi pubblicitari;

Vista la bozza del Regolamento predisposto dall'Ufficio Tributi, con le modifiche apportate a seguito dell'approvazione dell'emendamento come sopra riportato;

Ritenuto di procedere all'approvazione delle modifiche del Regolamento comunale per il posizionamento dei mezzi pubblicitari, per le motivazioni espresse nella relazione dell'Assessore alle Attività Produttive, come da bozza (allegato sub. A) che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e come emendata a seguito dell'approvazione dell'emendamento allegato sub B;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e succ. modd. ed intt.;

Visto il D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della Strada" ed il suo Regolamento di Attuazione D.P.R. n. 495/1992 e succ. modd. e intt.;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per quanto di competenza dal Responsabile dell'Area 2<sup>^</sup> Economico Finanziaria e dal medesimo responsabile (regolarità contabile) ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs.n. 267/2000 e dall'art. 65 comma 3<sup>^</sup> del vigente statuto comunale.

A seguito di votazione palese espressa per alzata di mano sul provvedimento emendato, con il seguente esito:

Presenti votanti	n. 19
Favorevoli	n. 15
Contrari	n. ==
Astenuti	n. 4 (Dinale, Bassetto, Marchiorato e Zanforlin)

## **DELIBERA**

- 1) di approvare, per le ragioni esposte in premessa, le modifiche apportate al Regolamento per il posizionamento dei mezzi pubblicitari come evidenziate nell'allegato (all. sub A) con le modifiche apportate all'art. 4 lett b) a seguito dell'approvazione dell'emendamento allegato sub B al presente atto;
- 2) di dare atto che il testo del nuovo Regolamento, come risultante a seguito delle modificazioni apportate è quello intitolato 'testo modificato' dell'allegato sub A che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e tiene conto dell'emendamento approvato;
- 3) di dare atto che il precedente regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 28.03.2008 è, conseguentemente, abrogato.

Allegato sub. A) alla delib. di C.C. n. 5 del 10/02/2011



## CITTA' DI MAROSTICA

VIA L. TEMPESTA, 17 - 36063 MAROSTICA (VICENZA)



Codice Fiscale 82000830248  
Partita IVA. 00255650244  
tel. +39 0424/479200 - fax +39 0424/479156



del Touring Club Italiano

# REGOLAMENTO PER<sup>1</sup> *IL* *POSIZIONAMENTO* DEI MEZZI PUBBLICITARI

---

<sup>1</sup> Testo abrogato: *installazione*

## Testo regolamento prima delle modifiche

### **ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI**

Sono oggetto di Regolamento, la collocazione, le dimensioni, la tipologia di forme e materiali, i sistemi di illuminazione, nell'ambito del territorio comunale nonché, il procedimento amministrativo al fine dell'emissione del provvedimento finale autorizzativo per l'installazione dei seguenti mezzi pubblicitari:

- a) Cartelli pubblicitari;
- b) Insegne e preinsegne pubblicitarie;
- c) Scritte pubblicitarie su tende solari;
- d) Cartelli stradali indicatori di attività lavorative in genere e altri mezzi pubblicitari in genere;
- e) Striscioni, standardi, drappi e teli pubblicitari;
- f) Manifesti e locandine pubblicitari;
- g) Targhe in genere;
- h) Vetrofanie

Per il significato dei termini sopraelencati si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 47 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992.

### **ART. 2 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE**

1. La pubblicità, eseguita con qualsiasi materiale e/o che necessita di installazione o di collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta, salvo quanto disposto dal secondo comma.
2. Per le forme pubblicitarie rientranti nelle fattispecie di seguito elencate non è necessaria l'autorizzazione:
  - a. pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi nonché ai mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè

## Testo modificato

### **ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI**

Sono oggetto di Regolamento, *il posizionamento*, le dimensioni, la tipologia di forme e materiali, i sistemi di illuminazione, nell'ambito del territorio comunale nonché, il procedimento amministrativo al fine dell'emissione del provvedimento finale autorizzativo per l'installazione dei seguenti mezzi pubblicitari:

- a) Cartelli pubblicitari;
- b) Insegne e preinsegne pubblicitarie;
- c) Scritte pubblicitarie su tende solari;
- d) Cartelli stradali indicatori di attività lavorative in genere e altri mezzi pubblicitari in genere;
- e) Striscioni, standardi, drappi e teli pubblicitari;
- f) Manifesti e locandine pubblicitari;
- g) Targhe in genere;
- h) Vetrofanie
- i) *Bacheche*
- j) *Altri mezzi pubblicitari in genere.*

Per il significato dei termini sopraelencati si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 47 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992.

### **ART. 2 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE**

1. La pubblicità, eseguita con qualsiasi materiale e/o che necessita di installazione o di collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta, salvo quanto disposto dal secondo comma.
2. Per le forme pubblicitarie rientranti nelle fattispecie di seguito elencate non è necessaria l'autorizzazione:
  - a. pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi nonché ai mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè

siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, per ciascuna vetrina o ingresso, la superficie di mezzo metro quadrato. Detta superficie deve essere riferita alla minima figura piana geometrica in cui sono ricompresi i mezzi pubblicitari;

- b. avvisi al pubblico, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, relativi all'attività svolta non superino, per ciascuna vetrina o ingresso, la superficie di mezzo metro quadrato. Detta superficie deve essere riferita alla minima figura piana geometrica in cui sono ricompresi i suddetti avvisi;
- c. avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili su cui sono affissi di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- d. la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- e. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi dove si effettua la vendita dei giornali e delle pubblicazioni suddette.

3. Nel caso di cambio di gestione per contratto di affitto o di cessione di azienda, il subentrante, deve fare preventiva richiesta di autorizzazione o di cambio di titolarità prima di usufruire del materiale pubblicitario.

4. Non sono soggetti a preventiva autorizzazione i cartelli indicanti i prezzi dei prodotti venduti, l'indicazione degli orari di apertura e tutte le altre informazioni al pubblico imposte dalle normative vigenti.

La domanda di autorizzazione all'installazione di quanto indicato ai punti a), b), c), d), e), f), g) dell'art. 1 deve essere presentata all'Ufficio Tributi del Comune in marca da bollo e firmata in originale dal richiedente.

Alla domanda dovranno essere allegati i

siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, per ciascuna vetrina o ingresso, la superficie di mezzo metro quadrato. Detta superficie deve essere riferita alla minima figura piana geometrica in cui sono ricompresi i mezzi pubblicitari;

- b. avvisi al pubblico, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, relativi all'attività svolta non superino, per ciascuna vetrina o ingresso, la superficie di mezzo metro quadrato. Detta superficie deve essere riferita alla minima figura piana geometrica in cui sono ricompresi i suddetti avvisi;
- c. avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili su cui sono affissi di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- d. la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- e. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi dove si effettua la vendita dei giornali e delle pubblicazioni suddette.

3. Nel caso di cambio di gestione per contratto di affitto o di cessione di azienda, il subentrante, deve fare preventiva richiesta di *nuova* autorizzazione.

4. Non sono soggetti a preventiva autorizzazione i cartelli indicanti i prezzi dei prodotti venduti, l'indicazione degli orari di apertura e tutte le altre informazioni al pubblico imposte dalle normative vigenti.

La domanda di autorizzazione all'installazione di quanto indicato ai punti a), b), c), d), e), f), g) dell'art. 1 deve essere presentata all'Ufficio Tributi del Comune in marca da bollo e firmata in originale dal richiedente.

Alla domanda dovranno essere allegati i

seguenti documenti:

- 1) Un riquadro formato A3 o A4 estratto dalla planimetria generale dello strumento urbanistico in scala 1:2000, con al centro il sito dell'installazione; nella planimetria dovranno essere indicati in colore rosso, lungo la strada, eventuali cartelli e mezzi pubblicitari esistenti, nonché i segnali stradali di indicazione, fino a 150 metri dal sito di installazione richiesto, se all'esterno dei centri abitati, o fino a 30 metri di distanza se all'interno dei centri abitati; dovranno essere indicati eventuali segnali di pericolo e prescrizione fino a 250 metri di distanza fuori dai centri abitati, a 30 metri di distanza entro i centri abitati.
- 2) Sezione quotata in scala 1:100, estesa dal più vicino margine della carreggiata al manufatto, con indicazione della minima altezza da terra a questo.
- 3) n. 2 fotografie panoramiche, prese l'una da una direzione e l'altra dalla direzione opposta, da circa 50 metri di distanza dal sito di installazione e n. 1 fotografia panoramica del sito di installazione, presa dal lato opposto della via.
- 4) Bozzetto colorato del manufatto, approssimativamente in scala 1:20 o fotografie-tipo del mezzo pubblicitario, con indicazione delle misure.
- 5) Una auto-dichiarazione con cui si dichiara che per il mezzo pubblicitario che si intende collocare e per i relativi sostegni, sono assicurate la stabilità e la sicurezza per la circolazione dei veicoli e persone, con l'assunzione di ogni conseguente responsabilità. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola auto-dichiarazione.
- 6) Se il mezzo pubblicitario è collocato all'interno del centro abitato dovrà essere allegata alla domanda nulla osta tecnico da parte dell'ANAS o della Provincia di Vicenza se trattasi di strada statale o provinciale.
- 7) Se il mezzo è allocato su terreno e/o fabbricato di proprietà privata dovrà essere allegata l'autorizzazione del proprietario.
- 8) Se il posizionamento dell'insegna ricade in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ambientale, è necessario ottenere dall'Ufficio Edilizia Privata apposita autorizzazione ambientale che dovrà essere corredata da marca

seguenti documenti:

- 1) Un riquadro formato A3 o A4 estratto dalla planimetria generale dello strumento urbanistico in scala 1:2000, con al centro il sito dell'installazione; nella planimetria dovranno essere indicati in colore rosso, lungo la strada, eventuali cartelli e mezzi pubblicitari esistenti, nonché i segnali stradali di indicazione, fino a 150 metri dal sito di installazione richiesto, se all'esterno dei centri abitati, o fino a 30 metri di distanza se all'interno dei centri abitati; dovranno essere indicati eventuali segnali di pericolo e prescrizione fino a 250 metri di distanza fuori dai centri abitati, a 30 metri di distanza entro i centri abitati.
- 2) Sezione quotata in scala 1:100, estesa dal più vicino margine della carreggiata al manufatto, con indicazione della minima altezza da terra a questo.
- 3) n. 2 fotografie panoramiche, prese l'una da una direzione e l'altra dalla direzione opposta, da circa 50 metri di distanza dal sito di installazione e n. 1 fotografia panoramica del sito di installazione, presa dal lato opposto della via.
- 4) Bozzetto colorato del manufatto, approssimativamente in scala 1:20 o fotografie-tipo del mezzo pubblicitario, con indicazione delle misure.
- 5) Una *dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegando copia di un documento di riconoscimento* con cui si dichiara che per il mezzo pubblicitario che si intende collocare e per i relativi sostegni, sono assicurate la stabilità e la sicurezza per la circolazione dei veicoli e persone, con l'assunzione di ogni conseguente responsabilità. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola auto-dichiarazione.
- 6) Se il mezzo pubblicitario è collocato all'interno del centro abitato dovrà essere allegata alla domanda nulla osta tecnico da parte *dell'Ente proprietario della strada se diverso dal Comune di Marostica*.
- 7) Se il mezzo è allocato su terreno e/o fabbricato di proprietà privata dovrà essere allegata l'autorizzazione del proprietario.
- 8) *autocertificazione con la quale si dichiara che il mezzo pubblicitario rispetta le norme*

da bollo e versamento della somma prevista per diritti di segreteria.

Nel caso in cui la domanda non fosse corredata della documentazione prevista, ovvero nel caso in cui l'ufficio ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, il responsabile del procedimento ne fa richiesta al richiedente entro 90 gg. dalla data di presentazione della domanda. Se la documentazione non viene prodotta dall'interessato entro 50 gg. dalla richiesta, la domanda viene archiviata.

Quanto indicato al punto h) dell'art. 1 può essere installato senza alcuna autorizzazione, con obbligo di presentazione all'Ufficio Tributi del Comune di apposita comunicazione, purché nel rispetto del presente regolamento.

Qualora il mezzo pubblicitario venga collocato fuori del centro abitato, l'autorizzazione compete all'Ente proprietario della strada.

*del presente regolamento attestando anche la presenza o meno del vincolo paesaggistico ambientale o vincolo Beni Culturali.*

9) Se il posizionamento dell'insegna ricade in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ambientale, è necessario ottenere dall'Ufficio Edilizia Privata apposita autorizzazione ambientale che dovrà essere corredata da marca da bollo e versamento della somma prevista per diritti di segreteria.

*Ogni richiesta di installazione, viene sottoposta all'esame del Comando di Polizia Locale che rilascia il parere vincolante in merito a quanto prevede il Codice della Strada e suo Regolamento di attuazione (D. Lgs. n. 285/1992 e D.P.R. n. 495/1992 e succ. modd. e intt.).*

Nel caso in cui la domanda non fosse corredata della documentazione prevista, ovvero nel caso in cui l'ufficio ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, il responsabile del procedimento ne fa richiesta al richiedente entro 90 gg. dalla data di presentazione della domanda. Se la documentazione non viene prodotta dall'interessato entro 50 gg. dalla richiesta, la domanda viene archiviata.

Quanto indicato al punto h) dell'art. 1 (*vetrofanie*) può essere installato senza alcuna autorizzazione, con obbligo di presentazione all'Ufficio Tributi del Comune di apposita comunicazione, purché nel rispetto del presente regolamento.

Qualora il mezzo pubblicitario venga collocato fuori del centro abitato, l'autorizzazione compete all'Ente proprietario della strada.

### **ART. 3 – LIMITAZIONI DIVIETI E PRECISAZIONI**

Il Funzionario Responsabile, tenuto conto delle disposizioni del presente regolamento, nonché delle precisazioni contenute in leggi e regolamenti che hanno riflessi sulla materia, non rilascia l'autorizzazione quando:

- venga richiesta l'installazione di mezzi

### **ART. 3 – LIMITAZIONI DIVIETI E PRECISAZIONI**

Il Funzionario Responsabile, tenuto conto delle disposizioni del presente regolamento, nonché delle precisazioni contenute in leggi e regolamenti che hanno riflessi sulla materia, non rilascia l'autorizzazione quando:

- venga richiesta l'installazione di mezzi

pubblicitari collocati sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali (art. 49 comma 1 D. L.vo 42/2004).

- venga richiesta l'installazione nel centro storico di mezzi pubblicitari con caratteristiche contrastanti con lo stile architettonico dell'arredo urbano;
- l'installazione provochi, nella zona richiesta, un sovraffollamento di mezzi pubblicitari (di cui all'art. 4).

Nel caso di richieste d'installazione in prossimità di luoghi sottoposti al vincolo Beni Culturali, si deve ottenere il parere favorevole della Soprintendenza (art. 49 comma 2 D. L.vo 42/2004);

- Per i cartelli, insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari da posizionare in area sottoposta a vincolo paesaggistico dentro e fuori del centro abitato, si prescrive quanto segue:

1. è necessario ottenere il parere, vincolante, della Commissione Edilizia Comunale Integrata che definisce anche la posizione definitiva di installazione;
2. viene rilasciata dall'Ufficio Edilizia Privata apposita autorizzazione ambientale che dovrà essere inviata alla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Verona;
3. le dimensioni ed il posizionamento devono rispettare quanto previsto per il centro abitato;
4. devono essere ad illuminazione indiretta dall'alto verso il basso;
5. i materiali utilizzati devono essere legno, ferro, rame/ottone, anche colorati, ma con tinte compatibili con l'ambiente circostante (verde, marrone, grigio).
6. Sono vietati i totem.

- Per i cartelli, insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari da posizionare in prossimità

pubblicitari collocati sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali (art. 49 comma 1 D. L.vo 42/2004).

- venga richiesta l'installazione nel centro storico di mezzi pubblicitari con caratteristiche contrastanti con lo stile architettonico dell'arredo urbano;
- l'installazione provochi, nella zona richiesta, un sovraffollamento di mezzi pubblicitari (di cui all'art. 4).

Nel caso di richieste d'installazione in prossimità di luoghi sottoposti al vincolo Beni Culturali, si deve ottenere il parere favorevole della Soprintendenza (art. 49 comma 2 D. L.vo 42/2004).

*Per prossimità si intende che il mezzo pubblicitario che si vuole installare sia posto entro la distanza di 20 ml. dall'immobile vincolato.*

- Per i cartelli, insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari da posizionare in area sottoposta a vincolo paesaggistico dentro e fuori del centro abitato, si prescrive quanto segue:

1. è necessario ottenere il parere, vincolante, della Commissione Edilizia Comunale Integrata che definisce anche la posizione definitiva di installazione;
2. viene rilasciata dall'Ufficio Edilizia Privata apposita autorizzazione ambientale che dovrà essere inviata alla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Verona;
3. le dimensioni ed il posizionamento devono rispettare quanto previsto per il centro abitato;
4. devono essere ad illuminazione indiretta dall'alto verso il basso;
5. i materiali utilizzati devono essere legno, ferro, rame/ottone, anche colorati, ma con tinte compatibili con l'ambiente circostante (verde, marrone, grigio).
6. Sono vietati i totem.

- Per i cartelli, insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari da posizionare in prossimità

di aree sottoposte a vincolo paesaggistico deve essere valutata la compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela; la valutazione viene fatta dalla Commissione edilizia comunale integrata. Nel caso che la Commissione ritenga incompatibile l'installazione con i caratteri ambientali, spetta al funzionario incaricato vietarne o autorizzarne l'installazione (art. 153 D. L.vo 42/2004).

Sulle tende, capottine, ombrelloni, sono consentite le scritte solamente sulla parte inferiore, orizzontalmente, con caratteri alti non più di 30 cm..

Le insegne, le iscrizioni, le tende con scritte, le targhe, devono essere fissate all'edificio cui si riferiscono e solamente al piano terra o al piano rialzato; se le attività da pubblicizzare sono ubicate ai piani superiori, i relativi mezzi pubblicitari possono consistere solamente in una targa all'ingresso dell'edificio e in vetrofanie sulle finestre dei locali ove si svolge l'attività.

All'interno del perimetro dei centri abitati, come definiti dall'art. 3 comma 1 ed individuati ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, è consentita esclusivamente l'installazione di insegne d'esercizio, di preinsegne, di impianti pubblicitari di servizio, di striscioni posti al di sopra della sede stradale e di locandine esclusivamente negli spazi predisposti. Ogni altro mezzo pubblicitario è vietato.

#### **ART. 4 – UBICAZIONI LUNGO LE STRADE E FASCE DI PERTINENZA DELLE SINGOLE DIRETTRICI DI MARCIA**

In riferimento a quanto prescritto dagli articoli 48 comma 2 – 50 comma 4 – 51 comma 5 e 6 del Regolamento di attuazione del codice della

di aree sottoposte a vincolo paesaggistico deve essere valutata la compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela; la valutazione viene fatta dalla Commissione edilizia comunale integrata. Nel caso che la Commissione ritenga incompatibile l'installazione con i caratteri ambientali, spetta al funzionario incaricato vietarne o autorizzarne l'installazione (art. 153 D. L.vo 42/2004). *Per prossimità si intende che il mezzo che si vuole installare sia posto entro la distanza di 20 ml. dal perimetro del vincolo.*

Sulle tende, capottine, ombrelloni, sono consentite le scritte solamente sulla parte inferiore, orizzontalmente, con caratteri alti non più di 30 cm..

Le insegne, le iscrizioni, le tende con scritte, le targhe, devono essere fissate all'edificio cui si riferiscono e solamente al piano terra o al piano rialzato; se le attività da pubblicizzare sono ubicate ai piani superiori, i relativi mezzi pubblicitari possono consistere solamente in una targa all'ingresso dell'edificio e in vetrofanie sulle finestre dei locali ove si svolge l'attività *ed eventualmente, all'interno dell'area privata di pertinenza, secondo quanto previsto al punto B) del successivo art. 4.*

All'interno del perimetro dei centri abitati, come definiti dall'art. 3 comma 1 ed individuati ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, è consentita esclusivamente l'installazione di insegne d'esercizio, di preinsegne, di impianti pubblicitari di servizio, di striscioni posti al di sopra della sede stradale e di locandine esclusivamente negli spazi predisposti. Ogni altro mezzo pubblicitario è vietato.

#### **ART. 4 – UBICAZIONI LUNGO LE STRADE E FASCE DI PERTINENZA DELLE SINGOLE DIRETTRICI DI MARCIA**

In riferimento a quanto prescritto dagli articoli 48 comma 2 – 50 comma 4 – 51 comma 5 e 6

del Regolamento di attuazione del codice della strada D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 si definiscono i seguenti criteri:

### **DENTRO IL CENTRO ABITATO**

*Insegna d'esercizio (art. 47 comma 1 D.P.R. n. 495 del 16.12.1992)*

#### **Su facciata**

Le insegne d'esercizio di attività prospettanti e visibili dalla strada, devono **obbligatoriamente** essere installate sulla facciata del fabbricato nel numero massimo di una per facciata e per attività e potranno essere eseguite nei seguenti modi:

- dipinte sul prospetto e/o illuminate da faretti,
- con lettere scatolari luminose,
- con cassonetto luminoso,
- avente superficie massima di mq. 10 per insegna; *in totale*; complessivamente le insegne in facciata non devono superare più del 30% dell'area della facciata. Vengono ricompresi anche eventuali loghi pubblicitari dei prodotti venduti o commercializzati (es. caffè, birra, ecc.) da posizionare all'ingresso o sulla vetrata dell'esercizio nei limiti della superficie massima consentita per insegna.

E' vietata la collocazione di insegne sulla copertura degli edifici.

#### **Su area di pertinenza dell'attività:**

Nel caso l'attività non sia visibile dalla pubblica via è consentita l'installazione dell'insegna d'esercizio su palo/i con le seguenti prescrizioni:

- Dimensioni massime mq 2,00 per facciata con altezza massima, dal piano viario, di m 4,50; anche per quelle poste in allineamento a costruzioni esistenti (filari di alberi, siepi, muri e recinzioni);
- Nel caso sia necessario installare più insegne d'esercizio sul medesimo palo/i, queste dovranno essere in numero massimo di 5, ed avere ciascuna altezza massima di m 0,50 e lunghezza m 2,00; eventuali deroghe possono essere concesse nel caso in cui il mezzo pubblicitario sia posto a quota superiore

del Regolamento di attuazione del codice della strada D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 si definiscono i seguenti criteri:

### **DENTRO IL CENTRO ABITATO**

*Insegna d'esercizio (art. 47 comma 1 D.P.R. n. 495 del 16.12.1992)*

#### **A) Su facciata**

- Le insegne d'esercizio di attività prospettanti e visibili dalla strada, *possono* essere installate sulla facciata del fabbricato, con superficie massima di mq. 10 *in totale*; complessivamente le insegne in facciata non devono superare *il 30%* dell'area della facciata.

E' vietata la collocazione di insegne sulla copertura degli edifici.

*In alternativa alle insegne su facciata, è possibile il posizionamento:*

#### **B) Su area di pertinenza dell'attività:**

E' consentita l'installazione di una insegna d'esercizio su palo/i con le seguenti prescrizioni:

- Dimensioni massime mq 2,00 per facciata con altezza massima, dal piano viario, di m 4,50; anche per quelle poste in allineamento a costruzioni esistenti (filari di alberi, siepi, muri e recinzioni);
- Nel caso sia necessario installare più insegne d'esercizio  *riferite ad attività diverse*  sul medesimo palo/i, queste dovranno essere in numero massimo di 5, ed avere ciascuna altezza massima di m 0,50 e lunghezza m 2,00; eventuali deroghe possono essere concesse nel caso in cui il mezzo pubblicitario sia posto a quota superiore al piano viario.

- al piano viario.
- Il bordo inferiore del mezzo pubblicitario deve essere posto superiormente alla quota di 2.00 mt rispetto alla quota della strada.
- Venga posizionata una sola insegna per attività.
- Sia posta nelle pertinenze dell'attività, alla distanza minima di mt. 3.00 dalla carreggiata se perpendicolare o obliqua al senso di marcia o a distanza inferiore se in allineamento con recinzioni, siepi, muri filari di alberi se parallela .
- Sono vietate le pubblicità dei prodotti (es. caffè, birra, ecc.).

Le insegne d'esercizio monoblocco da cielo a terra di forma rettangolare (totem) dovranno avere:

- Larghezza massima di mt. 1,00 e altezza di mt. 3.00, dal piano viario.
- Lettere scatolari retroilluminati o illuminati da fari dall'alto verso il basso
- Deve essere collocato alla distanza min. di mt. 3.00 dalla carreggiata, in proprietà privata e garantendo la visibilità stradale.

Sono alternativi alle insegne su palo.

- Il bordo inferiore del mezzo pubblicitario deve essere posto superiormente alla quota di 2.00 mt rispetto alla quota della strada.
- Sia posta nelle pertinenze dell'attività, alla distanza minima di mt. 3.00 *dal margine della* carreggiata se perpendicolare o obliqua al senso di marcia o a distanza inferiore se in allineamento con recinzioni, siepi, muri filari di alberi.

Le insegne d'esercizio monoblocco da cielo a terra di forma rettangolare (totem) dovranno avere:

*Nel caso di totem verticali:*

- Larghezza massima di mt. 1,00 e altezza di mt. 4,50, dal piano viario.
- Retroilluminati o illuminati da fari dall'alto verso il basso
- Deve essere collocato alla distanza min. di mt. 3.00 *dal margine della* carreggiata, in proprietà privata e garantendo la visibilità stradale *o a distanza inferiore, se posti paralleli al senso di marcia e in allineamento con costruzioni esistenti (filari di alberi, siepi, muri e recinzioni);*

*Nel caso di totem orizzontali:*

- **Altezza massima mt. 1,5 dal piano viario e lunghezza massima mt. 5, retroilluminati o illuminati da fari dall'alto verso il basso;**
- *Deve essere collocato parallelo al senso di marcia e alla distanza min. di mt. 3.00 dal margine della carreggiata, in proprietà privata e garantendo la visibilità stradale o a distanza inferiore, se in allineamento con costruzioni esistenti (filari di alberi, siepi, muri e recinzioni);*

*Sia i totem verticali che quelli orizzontali sono alternativi alle insegne su palo.*

*Nel caso di fabbricati, dove sono presenti*

*più attività, in mancanza di aree private, può essere autorizzato un unico impianto installato anche su area pubblica (aree di parcheggio, verde pubblico, superfici pertinenziali), il tutto comunque sempre nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e anche dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale Per l'iter amministrativo si rimanda a quanto già previsto dall'art. 2*

***Per le pre - insegne come definite dall'art. 47 comma 2 DPR 495/92***

È consentito il raggruppamento su un unico sostegno di più insegne relative a attività diverse, purché le insegne consistano in pannelli di identici materiali e dimensioni, che dovranno avere le misure di mt. 1,25 di larghezza e mt 0,25 di altezza rispettivamente, ed in numero non superiore a dodici per sostegno, con distanza minima di 25 mt tra sostegni lungo lo stesso lato di strada.

***Publicità temporanea con altri mezzi pubblicitari***

È altresì consentita la pubblicità effettuata con cavalletti e simili posizionati su area privata, previa adeguata richiesta in carta con marca da bollo con allegato il bozzetto pubblicitario e una foto del punto esatto del posizionamento, delle dimensioni massime di cm 70 x cm 100 e comunque non in numero superiore a tre per Ditta. I cavalletti devono essere rimossi nelle ore serali o notturne. Eventuali deroghe possono essere consentite per la pubblicità di manifestazioni paesane, gare sportive, culturali, concerti, circhi, spettacoli viaggianti.

***Targhe***

Le targhe devono essere realizzate in materiale di ottone, con dimensioni massime di cm 40 x 30 per singola attività e, in caso di più attività sullo stesso ingresso, dovranno

***Per le pre - insegne come definite dall'art. 47 comma 2 DPR 495/92***

È consentito il raggruppamento su un unico sostegno di più insegne relative a attività diverse, purché le insegne consistano in pannelli di identici materiali e dimensioni, che dovranno avere le misure di mt. 1,25 di larghezza e mt 0,25 di altezza rispettivamente, ed in numero non superiore a dodici per sostegno, con distanza minima di 25 mt tra sostegni lungo lo stesso lato di strada. *Deve essere inoltrata apposita richiesta al Comando di Polizia Locale il quale provvederà al rilascio dell'autorizzazione alla posa di segnaletica stradale.*

***Publicità temporanea con altri mezzi pubblicitari***

È altresì consentita la pubblicità effettuata con cavalletti e simili posizionati su area privata, *nei pressi dell'ingresso dell'edificio dell'attività* previa adeguata richiesta in carta con marca da bollo con allegato il bozzetto pubblicitario e una foto del punto esatto del posizionamento, delle dimensioni massime di cm 70 x cm 100 e comunque non in numero superiore a tre per Ditta. I cavalletti devono essere rimossi nelle ore serali o notturne. Eventuali deroghe possono essere consentite per la pubblicità di manifestazioni paesane, gare sportive, culturali, concerti, circhi, spettacoli viaggianti.

***Targhe***

Le targhe devono essere realizzate in materiale di ottone, con dimensioni massime di cm 40 x 30 per singola attività e, in caso di più attività sullo stesso ingresso, dovranno

essere realizzate ad elementi modulari e con il medesimo materiale e tipo di caratteri.

Le targhe e le insegne da installare nel centro storico devono sottostare a tutte le prescrizioni previste dal P.P.C.S. (Piano Particolareggiato del Centro Storico).

I cartelli pubblicitari posti in proprietà privata riferiti a cantieri edili che riportano oltre i dati previsti per legge altre informazioni di carattere pubblicitario di attività commerciali, artigianali, direzionali, sono equiparati alle insegne di esercizio. Detti cartelli devono essere raggruppati su unica posizione, avere superficie massima totale di mq. 15.00 per la durata non superiore al permesso di costruire e/o d.i.a.

essere realizzate ad elementi modulari e con il medesimo materiale e tipo di caratteri.

Le targhe e le insegne da installare nel centro storico devono sottostare a tutte le prescrizioni previste dal P.P.C.S. (Piano Particolareggiato del Centro Storico).

I cartelli *di cantieri edili riportanti* i dati previsti per legge *e corredati di immagini e maggiori informazioni al pubblico sono autorizzabili per la durata massima del titolo abilitativo*. Detti cartelli devono essere raggruppati su unica posizione, avere superficie massima totale di mq. 15.00.

### ***Bacheche***

*Gli espositori comunemente denominati bacheche devono avere le seguenti dimensioni massime di cm. 70 (altezza) x 100 (larghezza) e 10 (profondità). La struttura deve essere in ferro brunito con anta in vetro antinfortunistico ed angoli smussati.*

*Per l'installazione deve essere presentata apposita comunicazione all'Ufficio Edilizia Privata del Comune corredata dal nulla osta del proprietario del fabbricato. Decorsi 30 gg. dalla comunicazione senza interruzioni o sospensioni da parte dell'Ufficio Edilizia Privata il richiedente potrà procedere all'installazione in conformità alla comunicazione presentata.*

*Per l'installazione delle bacheche all'interno del perimetro delle mura, le stesse possono essere collocate esclusivamente nelle pareti interne del portico e non devono sporgere dallo stesso; non è consentita installazione sotto le arcate dei portici lateralmente al pilastro o sul fronte esterno (principale) dello stesso.*

### **FUORI DEL CENTRO ABITATO**

Vale quanto disciplinato dall'art. 48 – 49 – 50 – 51 del codice della strada, fatte salve le valutazioni di aspetto paesaggistico.

### **IN GENERALE**

L'autorizzazione pubblicitaria :

- è onnicomprensiva di tutti gli aspetti.
- deve essere installata, pena la decadenza, entro

### **FUORI DEL CENTRO ABITATO**

Vale quanto disciplinato dall'art. 48 – 49 – 50 – 51 del codice della strada, fatte salve le valutazioni di aspetto paesaggistico.

### **IN GENERALE**

L'autorizzazione pubblicitaria :

- è onnicomprensiva di tutti gli aspetti.
- deve essere installata, pena la decadenza, entro

sei mesi dalla data del provvedimento.

Qualsiasi modifica al mezzo pubblicitario esistente dovrà avvenire nel rispetto del presente regolamento.

I mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Per i mezzi pubblicitari abusivi si applica quanto previsto dall'art. 23 del Codice della Strada (D. Lgs 285/92).

Deroghe sono concedibili:

- a loghi istituzionali relativi ad attività di pubblico servizio (es. farmacia, carabinieri, vigili, guardia medica ,ecc.);
- eventuali deroghe possono essere concesse alle insegne o altri mezzi pubblicitari promozionali di manifestazioni patrocinate dal Comune di Marostica di rilevante importanza storica, culturale o folcloristica (Partita a Scacchi, Sagra delle Ciliegie, Sagra di S.Simeone).

#### **ART. 5 – PUBBLICITA' FONICA**

La pubblicità fonica al di fuori del centro abitato è disciplinata dall'art 59 del C.D.S. e suo regolamento di attuazione.

È consentita la pubblicità fonica all'interno del centro abitato osservando le seguenti prescrizioni:

- a) periodo invernale: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.30 alle ore 18.30;
- b) periodo estivo: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00.

In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti fissati dal D.P.C.M. del 01.03.1991.

#### **ART. 6 – DURATA DI VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione all'installazione del materiale pubblicitario, in regola con l'imposta sulla pubblicità e riferita ad attività in esistenza, ha durata:

sei mesi dalla data del provvedimento.

Qualsiasi modifica al mezzo pubblicitario esistente dovrà avvenire nel rispetto del presente regolamento.

I mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Per i mezzi pubblicitari abusivi si applica quanto previsto dall'art. 23 del Codice della Strada (D. Lgs 285/92).

Deroghe sono concedibili:

- a loghi istituzionali relativi ad attività di pubblico servizio (es. farmacia, carabinieri, vigili, guardia medica ,ecc.);
- eventuali deroghe possono essere concesse alle insegne o altri mezzi pubblicitari promozionali di manifestazioni patrocinate dal Comune di Marostica di rilevante importanza storica, culturale o folcloristica (es. Partita a Scacchi, Sagra delle Ciliegie, Sagra di S.Simeone).

#### **ART. 5 – PUBBLICITA' FONICA**

La pubblicità fonica al di fuori del centro abitato è disciplinata dall'art 59 del C.D.S. e suo regolamento di attuazione.

È consentita la pubblicità fonica all'interno del centro abitato osservando le seguenti prescrizioni:

- c) periodo invernale: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.30 alle ore 18.30;
- d) periodo estivo: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00.

In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti fissati dal D.P.C.M. del 01.03.1991.

#### **ART. 6 – DURATA DI VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione all'installazione del materiale pubblicitario, in regola con l'imposta sulla pubblicità e riferita ad attività in esistenza, ha durata *triennale*.

- illimitata per i manufatti posti completamente in area privata;
- triennale per i manufatti posti su aree pubbliche con possibilità di rinnovo dell'autorizzazione mediante richiesta con allegata dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà con la quale si dichiara che la pubblicità sia conforme alle disposizioni previste dall'art. 54 comma 1<sup>a</sup> lett. a) b) e d) del regolamento del C.d.S.

Le autorizzazioni, di cui al presente regolamento, oltre che alla scadenza naturale, potranno essere revocate in qualsiasi momento, qualora la forma pubblicitaria installata ingeneri confusione con la segnaletica stradale, oppure ne renda difficile la comprensione o ne riduca la visibilità o l'efficacia, ovvero arrechi disturbo visivo agli utenti della strada o ne distraiga l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, nonchè per motivi di pubblico interesse, senza che l'Amministrazione sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

#### **ART. 7 – TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE**

Su ogni insegna o preinsegna pubblicitaria, nonchè su ogni cartello pubblicitario o impianto di pubblicità o di propaganda, si dovrà apporre, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati con caratteri incisivi i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) data di scadenza;
- e) progressiva chilometrica del punto di installazione (solo lungo le strade statali e provinciali).

La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

*Alla data di scadenza dell'autorizzazione, la stessa non si ritiene tacitamente rinnovata ma si dovrà presentare apposita istanza di rinnovo.*

Le autorizzazioni, di cui al presente regolamento, oltre che alla scadenza naturale, potranno essere revocate in qualsiasi momento, qualora la forma pubblicitaria installata ingeneri confusione con la segnaletica stradale, oppure ne renda difficile la comprensione o ne riduca la visibilità o l'efficacia, ovvero arrechi disturbo visivo agli utenti della strada o ne distraiga l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, nonchè per motivi di pubblico interesse, senza che l'Amministrazione sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

#### **ART. 7 – TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE**

Su ogni insegna o preinsegna pubblicitaria, nonchè su ogni cartello pubblicitario o impianto di pubblicità o di propaganda, si dovrà apporre, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati con caratteri incisivi i seguenti dati:

- f) amministrazione rilasciante;
- g) soggetto titolare;
- h) numero dell'autorizzazione;
- i) data di scadenza;
- j) progressiva chilometrica del punto di installazione (solo lungo le strade statali e provinciali).

La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

## **ART. 8 – STATO DI CONSERVAZIONE**

Le insegne pubblicitarie, la targhe, gli elementi di arredo urbano con spazio pubblicitario, i cartelli pubblicitari o impianti di pubblicità o di propaganda, devono essere mantenuti in condizioni decorose a cura dei titolari di autorizzazione, incluso il relativo materiale di sostegno.

Qualora, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, lo stato di conservazione venga ritenuto indecoroso a venga constatata l'idoneità statica dei manufatti, il Funzionario responsabile può chiedere la necessaria manutenzione o la rimozione entro il termine massimo di sessanta giorni. In caso di inottemperanza il Comune procede alla rimozione a spese dell'inadempiente, addebitando allo stesso le spese di rimozione, immagazzinaggio e custodia fino ad un tempo massimo di un anno, dopodichè, con preavviso di sessanta giorni all'interessato, il Comune potrà procedere alla rottamazione.

## **ART. 9 – RIMOZIONE E SEQUESTRO DI MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO**

Ogni forma pubblicitaria deve essere specificatamente effettuata con apposita autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tributi prime dell'esposizione. È esclusa da specifica autorizzazione l'affissione di manifesti negli spazi appositamente predisposti e autorizzati dal Comune.

Ogni struttura pubblicitaria installata senza autorizzazione o in contrasto con quanto stabilito dal presente regolamento e dal regolamento per l'applicazione dell'Imposta sulla pubblicità è soggetta alle sanzioni amministrative di cui agli artt. 15 e 23 del Nuovo Codice della Strada. La sanzione viene erogata dal Corpo di Polizia Locale, nel caso di violazioni esclusivamente derivanti dal Codice della Strada; o dal Funzionario Responsabile dell'imposta per quanto riguarda le violazioni attinenti il rilascio di autorizzazioni mezzi pubblicitari.

Qualora l'installazione abusiva, sia sanabile, fino al momento del rilascio dell'autorizzazione da parte del Funzionario

## **ART. 8 – STATO DI CONSERVAZIONE**

Le insegne pubblicitarie, la targhe, gli elementi di arredo urbano con spazio pubblicitario, i cartelli pubblicitari o impianti di pubblicità o di propaganda, devono essere mantenuti in condizioni decorose a cura dei titolari di autorizzazione, incluso il relativo materiale di sostegno.

Qualora, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, lo stato di conservazione venga ritenuto indecoroso a venga constatata l'idoneità statica dei manufatti, il Funzionario responsabile può chiedere la necessaria manutenzione o la rimozione entro il termine massimo di sessanta giorni. In caso di inottemperanza il Comune procede alla rimozione a spese dell'inadempiente, addebitando allo stesso le spese di rimozione, immagazzinaggio e custodia fino ad un tempo massimo di un anno, dopodichè, con preavviso di sessanta giorni all'interessato, il Comune potrà procedere alla rottamazione.

## **ART. 9 – RIMOZIONE E SEQUESTRO DI MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO**

Ogni forma pubblicitaria deve essere specificatamente effettuata con apposita autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tributi prime dell'esposizione. È esclusa da specifica autorizzazione l'affissione di manifesti negli spazi appositamente predisposti e autorizzati dal Comune.

Ogni struttura pubblicitaria installata senza autorizzazione o in contrasto con quanto stabilito dal presente regolamento e dal regolamento per l'applicazione dell'Imposta sulla pubblicità è soggetta alle sanzioni amministrative di cui agli artt. 15 e 23 del Nuovo Codice della Strada. La sanzione viene erogata dal Corpo di Polizia Locale, nel caso di violazioni esclusivamente derivanti dal Codice della Strada; o dal Funzionario Responsabile dell'imposta per quanto riguarda le violazioni attinenti il rilascio di autorizzazioni mezzi pubblicitari.

Qualora l'installazione abusiva, sia sanabile, fino al momento del rilascio dell'autorizzazione da parte del Funzionario

Responsabile, la Ditta interessata dovrà provvedere alla copertura immediata del mezzo pubblicitario.

Nel caso che l'installazione abusiva non sia sanabile, la Ditta interessata dovrà provvedere all'immediata rimozione.

In caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di rimozione o copertura da parte della Ditta interessata vi provvederà il Comune a spese dell'inadempiente, e il materiale rimosso o coperto sarà sequestrato sino all'avvenuto pagamento della sanzione e delle spese di rimozione o copertura.

#### **ART. 10 – RIMOZIONE ANTICIPATA**

In caso di rimozione anticipata del materiale pubblicitario per disposizione dell'Amministrazione Comunale per ragioni di pubblica necessità o interesse, dovrà essere rimborsata al titolare di autorizzazione solamente una somma pari all'importo relativo al mancato utilizzo della pubblicità, sempre che sia stata pagata. La rimozione dovrà essere effettuata dall'obbligato entro il termine fissato dal Funzionario Responsabile, termine che non potrà essere inferiore a quindici giorni dalla data di notifica.

La rimozione dovrà comprendere anche eventuali elementi di sostegno, nonché il ripristino dei manufatti o del sito dell'impianto.

In caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di rimozione, vi provvederà il Comune a spese dell'inadempiente, senza che a questo venga rimborsata la somma corrispondente all'imposta relativa al periodo di pubblicità non utilizzato e con addebito, invece delle spese di immagazzinaggio e custodia in ragione di detenzione fino ad un tempo massimo di un anno, dopodichè con preavviso di sessanta giorni all'interessato, il Comune potrà procedere alla rottamazione.

Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di pubblico interesse. Nel caso che lo spostamento

Responsabile, la Ditta interessata dovrà provvedere alla copertura immediata del mezzo pubblicitario.

Nel caso che l'installazione abusiva non sia sanabile, la Ditta interessata dovrà provvedere all'immediata rimozione.

In caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di rimozione o copertura da parte della Ditta interessata vi provvederà il Comune a spese dell'inadempiente, e il materiale rimosso o coperto sarà sequestrato sino all'avvenuto pagamento della sanzione e delle spese di rimozione o copertura.

#### **ART. 10 – RIMOZIONE ANTICIPATA**

In caso di rimozione anticipata del materiale pubblicitario per disposizione dell'Amministrazione Comunale per ragioni di pubblica necessità o interesse, dovrà essere rimborsata al titolare di autorizzazione solamente una somma pari all'importo relativo al mancato utilizzo della pubblicità, sempre che sia stata pagata. La rimozione dovrà essere effettuata dall'obbligato entro il termine fissato dal Funzionario Responsabile, termine che non potrà essere inferiore a quindici giorni dalla data di notifica.

La rimozione dovrà comprendere anche eventuali elementi di sostegno, nonché il ripristino dei manufatti o del sito dell'impianto.

In caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di rimozione, vi provvederà il Comune a spese dell'inadempiente, senza che a questo venga rimborsata la somma corrispondente all'imposta relativa al periodo di pubblicità non utilizzato e con addebito, invece delle spese di immagazzinaggio e custodia in ragione di detenzione fino ad un tempo massimo di un anno, dopodichè con preavviso di sessanta giorni all'interessato, il Comune potrà procedere alla rottamazione.

Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di pubblico interesse. Nel caso che lo spostamento

riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette in corso di utilizzazione al momento dello spostamento e convenzionate con il Comune, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto della nuova sede, oppure rinunciare alla stessa ottenendo dal Comune il rimborso di quanto già corrisposto per il periodo di mancato utilizzo dell'impianto.

#### **ART. 11 – FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Il Funzionario Responsabile di cui al presente regolamento è il Capo Area Economico Finanziaria cui sono attribuite tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale; il predetto funzionario sottoscrive le autorizzazioni, le comunicazioni, il contenzioso, le ordinanze di rimozione e tutti provvedimenti relativi.

#### **ART. 12 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme contenute nel Codice della Strada e successive modificazioni e integrazioni al suo Regolamento di esecuzione, al D.L.vo 15.11.1993 n° 507 e successive modificazioni e integrazioni, e a tutte le norme vigenti relative alla pubblicità e alle pubbliche affissioni.

#### **ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento e le modifiche entrano in vigore dalla loro approvazione.

riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette in corso di utilizzazione al momento dello spostamento e convenzionate con il Comune, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto della nuova sede, oppure rinunciare alla stessa ottenendo dal Comune il rimborso di quanto già corrisposto per il periodo di mancato utilizzo dell'impianto.

#### **ART. 11 – FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Il Funzionario Responsabile di cui al presente regolamento è il Capo Area Economico Finanziaria cui sono attribuite tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale; il predetto funzionario sottoscrive le autorizzazioni, le comunicazioni, il contenzioso, le ordinanze di rimozione e tutti provvedimenti relativi.

#### **ART. 12 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme contenute nel Codice della Strada e successive modificazioni e integrazioni al suo Regolamento di esecuzione, al D.L.vo 15.11.1993 n° 507 e successive modificazioni e integrazioni, e a tutte le norme vigenti relative alla pubblicità e alle pubbliche affissioni.

#### **ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento e le modifiche entrano in vigore dalla loro approvazione.



Oggetto :       MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER IL POSIZIONAMENTO DEI  
                  MEZZI PUBBLICITARI

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Marostica, li 07/02/2011

Il Responsabile del Settore  
Economico Finanziario  
Dott. Giorgio Zen

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Marostica, li 07/02/2011

Il Responsabile dell'Area 2^  
Giorgio Zen

---

### **PARERE DI CONFORMITA'**

La deliberazione è conforme alle norme legislative, statuarie e regolamentari.  
Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'art. 97, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto Comunale.

Marostica, li 07/02/2011

Il Segretario Generale  
Francesca Lora

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio  
geom. Emanuel Cortese

Il Segretario Generale  
Francesca Lora

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il **07/03/2011** ed ivi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Generale  
Francesca Lora

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

#### ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data \_\_\_\_\_ e che contro la stessa non è stato presentato alcun ricorso.
- è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Generale  
Francesca Lora

- 
- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Segretario                     | <input type="checkbox"/> Area 1^ Affari Generali                       |
| <input type="checkbox"/> Ufficio personale              | <input type="checkbox"/> Area 2^ Economico Finanziaria                 |
| <input type="checkbox"/> Servizi Sociali                | <input type="checkbox"/> Area 3^ Lavori Pubblici                       |
| <input type="checkbox"/> Servizi Demografici            | <input type="checkbox"/> Ufficio Progettazione                         |
| <input type="checkbox"/> C.e.d.                         | <input type="checkbox"/> Area 4^ Sviluppo del Territorio – Urbanistica |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Cultura e Biblioteca   | <input type="checkbox"/> Vigili  |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Segreteria e Contratti | <input type="checkbox"/> Protezione Civile                             |

Unione dei Comuni